



COMUNE DI CADEO

PROVINCIA DI PIACENZA - Via Emilia n. 149 - UFFICIO TRIBUTI

VADEMECUM DEL CONTRIBUENTE

Premessa

Il presente opuscolo vuole fornire un supporto operativo ai cittadini in caso di notifica di avvisi di accertamento riguardanti i tributi locali (IMU, TASI).

A tal fine, verranno succintamente illustrati gli strumenti a tutela del contribuente previsti per legge dal momento che non sempre sono conosciuti dalla generalità dei cittadini che quindi, alle volte, si sentono impotenti di fronte agli accertamenti emessi dalla Pubblica Amministrazione.

Accertamento

Riferimenti legislativi: art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, emette avvisi di accertamento motivati in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché in caso di parziale, omesso o ritardato versamento. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata A.R., entro il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Una volta notificato l'avviso di accertamento, il contribuente non può più spontaneamente porre rimedio ad errori ed omissioni commessi relativamente all'annualità accertata.

Quindi, non può più ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso né a quello della regolarizzazione spontanea tardiva.

Ravvedimento operoso

Riferimento legislativo: art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997.

Se il pagamento dei tributi viene fatto dopo le scadenze di legge, ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza, dovrà essere pagata una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo, dovrà essere pagata una sanzione pari all'1,5% dell'imposta nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene oltre il 30° giorno di ritardo, ma entro il 90° giorno di ritardo, la sanzione è pari all'1,67%. Oltre il 90° giorno di ritardo ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione è pari al 3,75% (per l'IMU e la TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla violazione).

Il contribuente che provvede al ravvedimento operoso è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Regolarizzazione spontanea tardiva

Decorsi i termini del ravvedimento operoso, i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse si considerano regolarizzati purché il contribuente provveda spontaneamente al pagamento contestuale dell'imposta, della sanzione del 15% (calcolata sull'imposta) e degli interessi calcolati al tasso legale dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può:

Ritenere corretta la pretesa tributaria avanzata dall'Ente. In tal caso, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo coattivo e la conseguente notifica della cartella esattoriale, dovrà pagare entro 60 giorni dalla notifica avvalendosi della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Tale riduzione non è prevista per i casi di omesso, parziale o tardivo versamento per i quali la sanzione del 30% è fissa.

Ritenere infondato o illegittimo l'avviso di accertamento. In tale ultima ipotesi, sono attivabili dal contribuente i seguenti istituti:

- autotutela;
- accertamento con adesione;
- reclamo/mediazione.

Autotutela

Il contribuente che ritiene l'avviso di accertamento illegittimo può presentare istanza di autotutela esponendo sinteticamente le proprie ragioni e allegando la documentazione idonea a dimostrare le stesse.

Il potere di annullamento o correzione si applica in tutti i casi di illegittimità di un atto o di una imposizione, come, ad esempio, nelle ipotesi di:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

L'annullamento può essere effettuato anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso. La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato, né i termini per presentare istanza di accertamento con adesione.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso che sia stato respinto con sentenza passata in giudicato, l'annullamento è possibile soltanto per motivi di ordine formale.

Accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia determinata da elementi certi od inoppugnabili (ad esempio ai fini ICI, IMU e TASI nella materia delle aree edificabili).

Il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento avente ad oggetto un valore imponibile stimabile, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso stesso, può presentare un'istanza per addivenire ad un accordo con l'Ente impositore.

Dalla presentazione dell'istanza il termine per ricorrere avverso l'atto è sospeso di 90 giorni durante i quali ci sarà un contraddittorio tra le parti.

Qualora si addivenga ad adesione circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, viene redatto atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo. L'accordo si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di adesione. Se il contribuente ha richiesto la rateazione del pagamento l'accordo si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, della prima rata.

Il mancato pagamento dell'intera somma o di una rata rende nullo l'accordo e ripristina l'efficacia dell'originario avviso di accertamento.

Reclamo e mediazione

Riferimento legislativo: art. 17-bis, comma 1, Decreto Legislativo n. 546/1992.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'istituto del reclamo con mediazione si applica anche ai tributi locali. Si tratta di un istituto deflattivo del contenzioso tributario teso a limitare il numero dei ricorsi innanzi al Giudice tributario.

Oggetto del reclamo/mediazione possono essere solo le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro. Tale valore è dato dal tributo al netto delle sanzioni irrogate e degli interessi.

In caso, invece, di avvisi di accertamento relativi a più annualità, il valore va determinato con riferimento ad ogni singolo atto, conservando ogni periodo d'imposta la sua autonomia.

Se l'atto impugnato riguarda solo sanzioni, il valore è dato dalle sanzioni irrogate.

In tal caso, dalla data di notifica del ricorso al comune comincia a decorrere il termine di 90 giorni entro cui deve essere conclusa la procedura di reclamo. A tale termine di 90 giorni si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Solo decorsi i 90 giorni di cui sopra ed entro i successivi 30 giorni, il contribuente può presentare il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

L'istruttoria relativa al procedimento di reclamo e mediazione viene svolta dall'Ente che ha emanato l'atto. Essa può concludersi con l'accoglimento del reclamo ovvero con il suo rigetto. In caso di accoglimento del reclamo, l'avviso di accertamento verrà annullato totalmente o parzialmente. In caso di suo rigetto, invece, è facoltà dell'Ente formulare una proposta di mediazione con conseguente contraddittorio con il contribuente avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

L'eventuale accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata qualora si sia optato per il pagamento rateale come disciplinato dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 218/1997 richiamato espressamente dall'art. 17-bis del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Detta norma prevede che le somme dovute possono essere versate in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo e che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

Ricorso

Riferimenti legislativi: articoli 18 e seguenti del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Per le liti tributarie ci sono **tre gradi di giudizio**:

il primo grado è quello innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza a cui si può ricorrere contro gli accertamenti riguardanti i tributi locali nonché contro le cartelle di pagamento;

il secondo grado è quello d'appello innanzi alla

Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna alla quale si può proporre impugnazione contro le sentenze pronunciate in primo grado;

l'ultimo grado è il ricorso in Cassazione avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna.

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale è proposto con notifica (mediante consegna diretta, per posta con plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento ed, infine, tramite ufficiale giudiziario) all'ufficio che ha emanato l'atto entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso da parte del contribuente. Tale termine è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno per il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Entro i successivi 30 giorni dalla notifica all'Ente impositore, il ricorso va depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

Per le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo/mediazione, i 30 giorni per la costituzione in giudizio decorrono dalla conclusione del periodo di sospensione di 90 giorni previsto dalla procedura stessa.

Per le liti di valore non superiore a 3.000,00 euro, il contribuente può stare in giudizio personalmente senza assistenza di un difensore abilitato. Per valore della lite si intende l'ammontare del tributo al netto di sanzioni ed interessi.

Il ricorso deve contenere l'attestazione del valore della lite in base al quale deve essere versato il contributo unificato che, dal 2011, ha sostituito l'imposta di bollo. L'ammontare del contributo unificato è stabilito dall'art. 13, comma 6-*quater*, del D.P.R. n. 115/2000.

Il ricorso deve riportare tutte le indicazioni di cui all'art. 18, del D. Lgs. n. 546/1992.

Una volta instaurato innanzi al Giudice Tributario, un contenzioso può concludersi per effetto dell'intervenuta conciliazione giudiziale.

Conciliazione giudiziale

Riferimenti legislativi: art. 48, 48-bis, 48-ter del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Il Legislatore ha previsto due modelli di conciliazione: quella in udienza che si forma totalmente in sede processuale e quella che si forma fuori udienza nei contatti tra le parti.

La conciliazione giudiziale trova applicazione sia nel primo grado che nel secondo grado di giudizio a prescindere dal rigetto dell'istanza di reclamo ovvero dal mancato perfezionamento della mediazione.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo (se la conciliazione è fuori udienza) o del verbale (se la conciliazione è in udienza) nei quali sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo od il verbale costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo o del verbale di conciliazione.